

EMENDAMENTI 001-092

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione

Christel Schaldemose

A7-0355/2013

Sicurezza dei prodotti di consumo

Proposta di regolamento (COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti**¹³ stabilisce che i prodotti di consumo devono essere sicuri e che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare misure contro i prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito mediante il sistema comunitario di scambio rapido di informazioni (RAPEX). La direttiva 2001/95/CE va rivista radicalmente per migliorarne il funzionamento e garantirne la coerenza con gli sviluppi della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza del mercato, agli obblighi degli operatori economici e alla normazione. Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/95/CE va abrogata e sostituita dal presente regolamento.

Emendamento

(1) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ stabilisce **il requisito fondamentale per i prodotti nel mercato interno** che i prodotti di consumo devono essere sicuri e che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare misure **efficienti** contro i prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito mediante il sistema comunitario di scambio rapido di informazioni (RAPEX). La direttiva 2001/95/CE va rivista radicalmente per migliorarne il funzionamento e garantirne la coerenza con gli sviluppi della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza del mercato, agli obblighi degli operatori economici e alla normazione. Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/95/CE va abrogata e sostituita dal presente regolamento.

¹³ GU L 11 del 15. 1.2002, pag. 4.

¹³ *Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti* (GU L 11 del 15. 1.2002, pag. 4).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Un regolamento garantisce inoltre che le disposizioni giuridiche siano applicabili contemporaneamente in tutta l'Unione.

Emendamento

(2) Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento **e nell'applicazione** da parte degli Stati membri. Un regolamento garantisce inoltre che le disposizioni giuridiche siano applicabili contemporaneamente in tutta l'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il presente regolamento *deve contribuire* al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 169 del TFUE, *in particolare esso deve mirare ad assicurare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori mediante disposizioni uniformi relative a un requisito generale di sicurezza, ai criteri di valutazione e agli obblighi degli operatori economici. Dato che le disposizioni relative alla vigilanza del mercato, comprese quelle che disciplinano RAPEX, sono fissate nel regolamento (UE) n. [.../...] [sulla vigilanza del mercato dei prodotti]¹⁴ che si applica anche ai prodotti di cui al presente regolamento, nel presente regolamento non sono necessarie disposizioni ulteriori*

Emendamento

(3) **Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, è opportuno che l'Unione contribuisca alla protezione della salute e della sicurezza degli stessi. A tale proposito, il presente regolamento è indispensabile per conseguire l'obiettivo fondamentale di un mercato interno di prodotti sicuri, contribuendo nel contempo** al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 169 del **trattato sul funzionamento dell'Unione europea** (TFUE).

relative alla vigilanza del mercato o al sistema RAPEX.

¹⁴ *GU L* , , pag. .

(Cfr. la formulazione del considerando 4 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento dovrebbe mirare, in particolare, ad assicurare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori, mediante disposizioni uniformi relative a un requisito generale di sicurezza, ai criteri di valutazione e agli obblighi degli operatori economici. Dato che le disposizioni relative alla vigilanza del mercato, comprese quelle che disciplinano RAPEX, sono fissate nel regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹*, nel presente regolamento non sono necessarie ulteriori disposizioni relative alla vigilanza del mercato o al sistema RAPEX.

¹ *Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sulla vigilanza del mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/EEC and 93/15/CEE e 94/9/CE del Consiglio e le direttive 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, il regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del*

Consiglio (GU L ...)

** GU: inserire il numero del regolamento (2013/0048(COD)) nel considerando e il numero, la data di adozione e gli estremi di pubblicazione del regolamento nella nota a piè di pagina.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La sicurezza dei consumatori dipende in larga misura da un controllo attivo del rispetto dei requisiti unionali di sicurezza dei prodotti. Le attività di vigilanza del mercato ai livelli nazionale e di Unione dovrebbero essere costantemente migliorate e dimostrare una sempre maggiore efficacia al fine di raccogliere le mutevoli sfide poste da un mercato ormai globale e dalla crescente complessità della catena di fornitura. Sistemi inefficaci di vigilanza del mercato potrebbero determinare una distorsione della concorrenza, pregiudicare la sicurezza dei consumatori e indebolire la fiducia dei cittadini nei confronti del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto prevedere metodi sistematici per garantire una sempre migliore efficienza della vigilanza del mercato e altre attività di controllo dell'esecuzione, assicurandone inoltre l'accessibilità al pubblico e alle parti interessate.

(Cfr. la formulazione del considerando 24 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Motivazione

La sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato devono integrarsi reciprocamente allo scopo di rafforzare il mercato interno. Occorre pertanto fissare requisiti rigorosi per le attività di vigilanza del mercato, privilegiando questo aspetto in futuro.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il presente regolamento non riguarda i servizi. Tuttavia, per assicurare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, esso va applicato **ai** prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante una prestazione di servizi. ***Le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi vanno escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita.***

Emendamento

(6) Il presente regolamento non riguarda i servizi. Tuttavia, per assicurare la protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, esso va applicato **a tutti i** prodotti ***utilizzati***, forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante una prestazione di servizi da ***parte di*** un prestatore di servizi.

Motivazione

A fini di chiarimento, le esenzioni sono state spostate all'emendamento 9.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) I prodotti destinati ad uso professionale, ma successivamente immessi sul mercato dei consumi, dovrebbero ottemperare ai requisiti del presente regolamento in quanto possono presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili.

(Cfr. la formulazione del considerando 10 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Le attrezzature su cui i consumatori viaggiano che sono gestite da un prestatore di servizi andrebbero escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per quanto riguarda i prodotti di consumo soggetti al presente regolamento, l'ambito di applicazione delle sue diverse parti va delimitato chiaramente rispetto alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione. Mentre il requisito generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate vanno applicate a tutti i prodotti di consumo, gli obblighi degli operatori economici non vanno applicati nel caso in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda obblighi equivalenti, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa dell'Unione sui cosmetici, i giocattoli, gli elettrodomestici o i prodotti da costruzione.

(8) Per quanto riguarda i prodotti di consumo soggetti al presente regolamento, l'ambito di applicazione delle sue diverse parti va delimitato chiaramente rispetto alla normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione. Mentre il requisito generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate ***di cui al capo I del presente regolamento*** vanno applicate a tutti i prodotti di consumo, gli obblighi degli operatori economici non vanno applicati nel caso in cui la normativa di armonizzazione dell'Unione preveda obblighi equivalenti, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa dell'Unione sui cosmetici, i giocattoli, gli elettrodomestici o i prodotti da costruzione.

Motivazione

Chiarimento redazionale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di assicurare la coerenza tra il presente regolamento e la normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione riguardo agli obblighi specifici degli operatori economici, le disposizioni relative a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori vanno basate sulle disposizioni di riferimento di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti**¹⁶.

¹⁶ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

Emendamento

(9) Al fine di assicurare la coerenza tra il presente regolamento e la normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione riguardo agli obblighi specifici degli operatori economici, le disposizioni relative a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori vanno basate sulle disposizioni di riferimento di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. **Tuttavia, la normativa armonizzata non dovrebbe gravare le imprese di oneri amministrativi superflui.**

¹⁶ **Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).**

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) **Il campo** di applicazione del presente regolamento non va limitato in relazione alla tecnica di vendita dei prodotti di consumo, e deve pertanto comprendere anche la vendita a distanza.

Emendamento

(10) **L'ambito** di applicazione del presente regolamento non va limitato in relazione alla tecnica di vendita dei prodotti di consumo, e deve pertanto comprendere anche la vendita a distanza, **ad esempio il commercio elettronico, le vendite online e le piattaforme di vendita.**

Motivazione

La proposta deve chiarire che il regolamento si applica anche alla vendita online. Benché il considerando 10 affermi che il campo di applicazione del regolamento non è limitato a una specifica tecnica di vendita, il caso specifico del commercio elettronico è menzionato, assieme alla vendita a distanza, nel considerando 7 della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, ed è invece omissis nella proposta in oggetto.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il presente regolamento va applicato ai prodotti di seconda mano reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti di seconda mano per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi una piena conformità alle attuali regole di sicurezza, quali ad esempio gli oggetti di antiquariato.

Emendamento

(11) Il presente regolamento va applicato ai prodotti di seconda mano reimmessi nella catena di fornitura nell'ambito di un'attività commerciale, ***purché siano stati immessi sul mercato in quanto tali, nonché ai prodotti di seconda mano originariamente immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento***, fatta eccezione per i prodotti di seconda mano per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi una piena conformità alle attuali regole di sicurezza, quali ad esempio gli oggetti di antiquariato.

Motivazione

Non deve esservi incertezza giuridica riguardo alla retroattività della legislazione sui prodotti di seconda mano.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il presente regolamento va altresì applicato ai prodotti di consumo che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono ***essere confusi con i prodotti alimentari con la conseguenza che i consumatori, specialmente i bambini, possono*** portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli ***con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente***. Tali prodotti che imitano i prodotti alimentari sono stati finora regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli

Emendamento

(12) Il presente regolamento va altresì applicato, ***e quindi ne vieta la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione***, ai prodotti di consumo che, pur non essendo prodotti alimentari, vi assomigliano e possono ***indurre le persone, in particolare i bambini piccoli, a confonderli con alimenti e quindi a*** portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli, ***comportando un rischio di morte o infortunio***. Tali prodotti che imitano i prodotti alimentari sono stati finora regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle

Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori¹⁷, che va abrogata.

¹⁷ GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 42.

legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori¹⁷, che va abrogata.

¹⁷ ***Direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori***
(GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 42).

Motivazione

Poiché il presente regolamento abroga la direttiva 87/357/CEE sui prodotti che imitano generi alimentari, recependone l'ambito negli aspetti relativi alla valutazione dei prodotti (articolo 6, lettera e), del presente regolamento), non è chiaro se si intenda continuare o meno a vietare la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione o l'esportazione dei prodotti che imitano i generi alimentari. L'emendamento è pertanto inteso a garantire che anche il presente regolamento confermi il divieto previsto dalla direttiva 87/357/CEE.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche *e* la presentazione del prodotto nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare le caratteristiche, ***la composizione, l'autenticità, i materiali, i componenti e l'imballaggio*** nonché tenendo conto delle categorie di consumatori che potrebbero probabilmente utilizzarli, con riguardo alla loro vulnerabilità specialmente nel caso di bambini, anziani e persone con disabilità.

Motivazione

L'indicazione dei materiali che compongono il prodotto completa l'informazione al consumatore. Inoltre l'autenticità del prodotto e l'esistenza di un marchio registrato indicano

che il prodotto risponde a standard qualitativi riconosciuti a livello europeo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il principio di precauzione, quale sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE e descritto altresì nella comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul principio di precauzione è un principio fondamentale per la sicurezza dei prodotti e dei consumatori, del quale è opportuno tenere debitamente conto al momento di stabilire i criteri per valutare la sicurezza di un prodotto.

(Cfr. la comunicazione della Commissione sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000 (COM(2000)0001))

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Il presente regolamento dovrebbe tenere conto dei prodotti suscettibili di attirare i bambini, il cui design e le cui caratteristiche assomigliano a un giocattolo o un oggetto in grado di attirare i bambini o destinato ad essere utilizzato da loro. Occorre valutare il livello di rischio dei prodotti in grado di attirare i bambini e prendere i provvedimenti opportuni per ridurre tale rischio;

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) Nel valutare la sicurezza di un prodotto, è opportuno esaminare in particolare se il prodotto ha provocato infortuni notificati nella banca dati paneuropea degli infortuni prevista ai sensi del regolamento (UE) n. .../....*

** GU: inserire il numero del regolamento (2013/0048 (COD)).*

Motivazione

La creazione di una banca dati paneuropea sugli infortuni deve essere inclusa nel prossimo regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (COM(2013)0075).

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Il marchio CE costituisce una dichiarazione da parte del fabbricante, secondo cui il prodotto è conforme al diritto dell'Unione. Tuttavia, alcuni studi hanno mostrato che, per il consumatore, il marchio CE è la prova della sicurezza del prodotto. Si dovrebbe pertanto introdurre una marcatura "EU Safety Tested", nel quadro di un regime volontario destinato agli operatori economici desiderosi e in grado di garantire la conformità con le norme di sicurezza, mediante l'attribuzione di una marcatura di sicurezza da parte di un organismo esterno accreditato.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

(14 ter) La marcatura "EU Safety Tested", utilizzata a titolo volontario dagli operatori economici, dovrebbe coprire i prodotti armonizzati e non armonizzati. I prodotti armonizzati dovrebbero recare sia il marchio CE sia la marcatura "EU Safety Tested", onde garantire la conformità con la legislazione dell'Unione di armonizzazione e i requisiti in materia di sicurezza. I prodotti standardizzati non armonizzati che recano la marcatura "EU Safety Tested" garantiscono la conformità con i requisiti in materia di sicurezza e mediante tale marcatura i consumatori dovrebbero essere in grado di distinguere tra l'attuale semplice marchio CE e la marcatura "EU Safety Tested", che è l'unica marcatura che indica che i prodotti sono stati testati per quanto riguarda la sicurezza.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Gli operatori economici devono essere responsabili del fatto che i prodotti rispettino la normativa pertinente, in relazione al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.

Emendamento

(15) Gli operatori economici devono essere responsabili del fatto che i prodotti rispettino la normativa pertinente, in relazione al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. *A tale proposito, è opportuno garantire un rigoroso allineamento delle disposizioni sugli obblighi degli operatori economici nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in quanto ciò assicurerà pari obblighi per gli operatori economici oggetto della legislazione armonizzata e per quelli oggetto della legislazione non armonizzata di cui al presente*

regolamento.

¹ *Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.).*

Motivazione

Garantendo un rigoroso allineamento delle disposizioni in materia di obblighi per gli operatori economici, andrebbero apportate soltanto modifiche redazionali alle disposizioni del presente regolamento che riguardano tale questione, affinché le disposizioni della decisione siano recepite nel modo più chiaro possibile.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Nel caso di prodotti che non sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, alle norme europee o alla legislazione nazionale sui requisiti in materia di salute e sicurezza, gli operatori economici valutano la sicurezza dei prodotti secondo criteri specifici in base ai quali stabiliscono il livello di rischio associato ad un prodotto. Le autorità di vigilanza del mercato possono assistere gli operatori economici nell'eseguire la valutazione di sicurezza.

Motivazione

È importante che le autorità di vigilanza del mercato assistano gli operatori economici (ad esempio produttori, importatori ecc.) nel valutare il rischio dei prodotti, specie laddove questi ultimi non siano coperti dalla normativa di armonizzazione o da norme europee. Specie nel caso di prodotti importati, la valutazione della sicurezza del prodotto può risultare complessa poiché gli importatori non conoscono appieno le caratteristiche di un prodotto.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) Al fine di favorire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), dovrebbero poter rispondere agli obblighi imposti dal presente regolamento attraverso la creazione di consorzi, con il duplice obiettivo di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti e di norme di qualità elevate e di ridurre i costi e gli oneri amministrativi e burocratici che ricadono sulle singole imprese.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) I fabbricanti dovrebbero garantire che i prodotti che immettono sul mercato sono stati progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento. Al fine di precisare gli obblighi dei fabbricanti e ridurre al minimo le relative incombenze amministrative, è opportuno che la Commissione definisca a livello di Unione una metodologia generale di valutazione del rischio dei prodotti e metta a punto strumenti elettronici di facile impiego per l'analisi dei rischi. La metodologia dovrebbe costituire uno strumento efficace di valutazione del rischio di cui possono avvalersi i fabbricanti all'atto di progettare i prodotti, basandosi su prassi eccellenti e sui contributi degli interessati.

Motivazione

Il piano pluriennale della Commissione corredato di una proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo prevede un approccio comune alla valutazione del rischio. Per beneficiare appieno della metodologia, i fabbricanti dovrebbero essere obbligati ad avvalersene in sede di progettazione di nuovi prodotti. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione degli operatori economici e delle autorità di vigilanza del mercato uno strumento di valutazione elettronica.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) È opportuno che il distributore garantisca che il fabbricante e l'importatore abbiano adempiuto ai loro obblighi, verificando che sul prodotto o sul suo imballaggio siano indicati il nome, il nome del modello, il marchio di fabbrica o l'indirizzo al quale è possibile prendere contatto con il fabbricante e l'importatore, e sia apposto il numero di lotto o di serie o un altro elemento utile all'identificazione del prodotto. Il distributore non dovrebbe controllare ogni prodotto individualmente, a meno che non ritenga che il fabbricante o l'importatore non abbiano adempiuto ai loro obblighi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La globalizzazione, un maggiore ricorso all'esternalizzazione e la crescita del commercio internazionale implicano lo scambio di un maggior numero di prodotti sui mercati di tutto il mondo e, al riguardo, è indispensabile una stretta cooperazione tra i regolatori globali e gli altri soggetti interessati nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo per affrontare le sfide poste dalla complessità delle catene di fornitura e dal maggiore volume di scambi. In particolare, è opportuno incoraggiare la Commissione a rafforzare l'attenzione sulla sicurezza dei prodotti fin dalla progettazione grazie a una collaborazione bilaterale con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi.

(Cfr. il paragrafo 10 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la vigilanza del mercato (2010/2085(INI))

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) Gli attuali sistemi di tracciabilità e le procedure di identificazione esistenti dovrebbero essere applicati efficacemente e migliorati. A tale proposito, è necessario analizzare e valutare l'utilizzo delle tecnologie disponibili allo scopo di migliorare le prestazioni e alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici. Uno degli obiettivi

del presente regolamento consiste nel continuo miglioramento dei sistemi di tracciabilità imposti agli operatori economici e ai prodotti.

Emendamento 28

**Proposta di regolamento
Considerando 20 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(20 quater) Ai fini del futuro miglioramento della tracciabilità, occorre che la Commissione esamini in che modo agevolare l'applicazione di tecnologie specifiche di rilevamento e localizzazione (track-and-trace) e di autenticazione dei prodotti. Nell'ambito di tale esame, le tecnologie valutate dovrebbero garantire, tra l'altro, la sicurezza dei prodotti di consumo, migliorare i meccanismi di rilevamento ed evitare di creare inutili incombenze amministrative per gli operatori economici, in modo tale che i costi delle stesse non siano imputati ai consumatori.

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Considerando 20 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(20 quinquies) Basandosi sull'istituzione di punti di contatto nazionali di cui al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, i punti di contatto per la sicurezza dei prodotti dovrebbero fungere da centri di informazione negli Stati membri, offrendo agli operatori economici orientamenti e formazione sulle prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti e sulla relativa legislazione.

¹*Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).*

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) L'indicazione dell'origine **si aggiunge** ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. **In particolare** l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile **o** l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione. Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere appropriate azioni di monitoraggio successive.

Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine **costituisce un complemento necessario** ai requisiti di base di tracciabilità **di cui al presente regolamento** relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. **Inoltre**, l'indicazione del paese d'origine aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile, **in particolare qualora** l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione, **il nome e il recapito del fabbricante siano completamente assenti o se l'indirizzo figurava sull'imballaggio che è impossibile ritrovare**. Tali informazioni possono facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nel reperire il luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere appropriate azioni di **monitoraggio successive**.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) L'indicazione dell'origine del prodotto permetterebbe ai consumatori di ottenere più agevolmente informazioni sulla catena del prodotto, garantendo loro pertanto una maggiore consapevolezza. In particolare, nell'indicare il nome del fabbricante in forza degli obblighi che incombono agli operatori economici, vi è il rischio di trarre in inganno i consumatori, dal momento che una tale indicazione non consente loro necessariamente di determinare il paese di produzione. Pertanto l'indicazione dell'origine rappresenterebbe l'unico modo in cui i consumatori possono determinare il paese di produzione del prodotto.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) In diverse giurisdizioni dei partner commerciali dell'Unione, l'indicazione di origine è obbligatoria sull'etichettatura dei prodotti e sulle dichiarazioni doganali. L'introduzione dell'indicazione di origine ai sensi del presente regolamento garantirà l'allineamento dell'Unione al regime del commercio internazionale. Inoltre, poiché la prescrizione di fornire un'indicazione di origine si applica a tutti prodotti non alimentari nel territorio dell'Unione, a prescindere dal fatto che siano importati o meno, essa sarà conforme agli obblighi dell'Unione in materia di commercio internazionale.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Le procedure per richiedere norme europee a supporto del presente regolamento e le procedure relative alle obiezioni contro tali norme vanno fissate nel presente regolamento e allineate al regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di garantire la coerenza complessiva di quanto attiene alla normazione europea, le richieste di norme europee, o le obiezioni alle norme europee, devono essere sottoposte al comitato istituito da tale regolamento dopo appropriata consultazione degli esperti degli Stati membri nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo.

Emendamento

(24) Le procedure per richiedere norme europee a supporto del presente regolamento e le procedure relative alle obiezioni contro tali norme vanno fissate nel presente regolamento e allineate al regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di garantire la coerenza complessiva di quanto attiene alla normazione europea, le richieste di norme europee, o le obiezioni alle norme europee, devono essere sottoposte al comitato istituito da tale regolamento dopo appropriata consultazione degli esperti degli Stati membri nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo ***e dei soggetti interessati.***

(Si veda l'emendamento all'articolo 16, paragrafo 1)

Motivazione

La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le opinioni delle parti interessate nello stabilire il contenuto delle nuove norme europee di sicurezza per garantire che siano pertinenti, proporzionate ed efficaci.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

(30) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive ***e dipendono dalla gravità, dalla durata e dal carattere intenzionale o ricorrente della violazione nonché dalle dimensioni delle imprese, in termini di dipendenti e fatturato annuo degli operatori economici interessati, prestando particolare***

attenzione alle PMI. Le violazioni comportano sanzioni amministrative armonizzate a livello di Unione. Gli Stati membri sono invitati a destinare le entrate derivanti da tali sanzioni ad attività di vigilanza del mercato.

Motivazione

Senza sanzioni armonizzate, o almeno in linea con i livelli minimi e massimi stabiliti a livello europeo nei diversi Stati membri, non sarebbe possibile risolvere il problema. Ciò incentiverebbe invece l'importazione e la distribuzione in Stati in cui le sanzioni sono meno severe che in altri.

Emendamento 35

**Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Per aumentare l'effetto dissuasivo delle sanzioni, è necessario che la Commissione le renda pubbliche. Inoltre, gli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento sono inseriti in una lista nera pubblica diffusa in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento 36

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Oggetto **e obiettivo**

Emendamento 37

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo del presente regolamento è assicurare il corretto funzionamento del mercato interno mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Motivazione

L'emendamento fissa chiaramente gli obiettivi del regolamento collegandolo strettamente con l'articolo 114 del TFUE.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni del presente regolamento si basano sul principio di precauzione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti ottenuti mediante un processo di fabbricazione, immessi o messi a disposizione sul mercato, nuovi, usati o ricondizionati e che rispondano a uno dei seguenti criteri:

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti ottenuti mediante un processo di fabbricazione, immessi o messi a disposizione sul mercato, ***ivi compreso quello online***, nuovi, usati o ricondizionati e che rispondano a uno dei seguenti criteri:

Motivazione

Tenuto conto del ruolo crescente dell'e-commerce, appare opportuno specificare che il regolamento si applica anche al mercato online.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) prodotti suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro destinati;

Emendamento

b) prodotti suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se, **quando sono stati immessi sul mercato, non erano** loro destinati; **prodotti non suscettibili di essere utilizzati dai consumatori perché destinati all'uso esclusivo da parte di professionisti e che sono esplicitamente etichettati e presentati come tali;**

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) prodotti **ai quali i consumatori** sono **esposti nel contesto di** una prestazione di servizi.

Emendamento

c) prodotti **che** sono **forniti a un consumatore durante** una prestazione di servizi, **a prescindere se siano o meno utilizzati dal consumatore stesso.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a disposizione sul mercato in quanto tali.

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso messi a disposizione sul mercato in quanto tali, **né ai prodotti di seconda mano originariamente immessi sul mercato prima ..*.**

*** GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente**

regolamento.

Motivazione

Occorre evitare che la normativa sia applicata retroattivamente ai prodotti di seconda mano.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) dispositivi medici definiti nella direttiva 93/42/CEE del Consiglio¹, nella direttiva 90/385/CEE² del Consiglio e nella direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³;

¹***Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).***

²***Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).***

³***Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).***

Motivazione

I riferimenti alle direttive ancora in vigore dovrebbero essere modificati in funzione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medici e che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009, attualmente in esame e ancora da adottare, nonché della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) i prodotti da costruzione definiti nel regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹*Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).*

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e le esigenze di **manutenzione**, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone;

(1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto **autentico conforme alle normative di armonizzazione dell'Unione in materia di salute e sicurezza. In assenza di tali normative, qualsiasi prodotto** che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata di utilizzo e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione, **la manutenzione**, le esigenze di **formazione e supervisione**, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego, considerati accettabili e coerenti con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone;

Motivazione

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for interpretation by local market surveillance authorities. The suggested amendment: clarifies the first chronological step of the Market Surveillance's risk assessment: to determine whether the

product is covered by applicable Union harmonisation legislation; •eliminates any area of legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already specifies the scope, extent and limitations to market operators' obligations; •eliminates non-transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this Regulation such as "reasonable and acceptable"; "under normal and reasonably foreseeable conditions of use"; or "duration of use"; •removes reference to aspects of the risks not necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: "putting into service, installation and maintenance".

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) "modello del prodotto": prodotti considerati distinti in quanto presentano caratteristiche essenziali identiche o simili e le cui eventuali differenze non hanno alcun impatto sul loro livello di sicurezza se non diversamente dimostrato dal fabbricante o dall'importatore.

Motivazione

Il concetto di modello è una pietra di volta del lavoro delle autorità di vigilanza del mercato. I test e i controlli sono effettuati ricorrendo a modelli. Tuttavia, numerosi operatori di mercato non hanno un'identificazione del modello, oppure moltiplicano il numero di modelli per prodotti che sono in realtà simili, ostacolando così i lavori delle autorità di vigilanza del mercato e impedendo loro di svolgere controlli, poiché aumenta significativamente il livello di risorse di cui esse hanno bisogno per effettuare i controlli.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) "rischio grave": ***un*** rischio che richieda un intervento ***e un controllo successivo rapidi, anche nel caso in cui gli effetti non siano immediati.***

(17) "rischio grave": ***qualsiasi*** rischio ***grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati,*** che richieda un intervento ***rapido delle autorità pubbliche;***

(Cfr. la formulazione dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Interdizione di commercializzare, importare, fabbricare o esportare prodotti che imitano generi alimentari

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per interdire la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che, pur non essendo generi alimentari, vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, mettendo così a rischio la salute o la sicurezza dei consumatori.

(Cfr. la formulazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori)

Motivazione

Poiché il presente regolamento abroga la direttiva 87/357/CEE sui prodotti che imitano generi alimentari, recependone l'ambito negli aspetti relativi alla valutazione dei prodotti (articolo 6, lettera e), del presente regolamento), non è chiaro se si intenda continuare o meno a vietare la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione o l'esportazione dei prodotti che imitano i generi alimentari. L'emendamento è pertanto inteso a garantire che anche il presente regolamento confermi il divieto previsto dalla direttiva 87/357/CEE.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è autentico, ossia il prodotto o qualsiasi sua presentazione non reca un

marchio registrato, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, identico o simile ad un marchio registrato per tale prodotto, in modo da trarre in inganno i consumatori in merito alla reale identità del prodotto;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) in mancanza di prescrizioni di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla lettera a) e delle norme europee citate alla lettera b), se, in relazione ai rischi disciplinati dalle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale *in* prodotto è messo a disposizione sul mercato, il prodotto *soddisfa* tali *prescrizioni*.

Emendamento

c) in mancanza di prescrizioni di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione o in applicazione di tale normativa citate alla lettera a) e delle norme europee citate alla lettera b), se, in relazione ai rischi disciplinati dalle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza della legislazione dello Stato membro nel quale *il* prodotto è messo a disposizione sul mercato, il prodotto *rispetta* tali *norme, a condizione che siano conformi al diritto dell'Unione*.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;

Emendamento

a) le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua *autenticità, la sua* composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;

Motivazione

L'autenticità è una garanzia della sicurezza per il consumatore, poiché contribuisce a garantire l'origine e la conformità di un prodotto. Pertanto, dovrebbe far parte dei criteri di valutazione della sicurezza dei prodotti.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) le **categorie di** consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare i consumatori vulnerabili;

Emendamento

d) le **caratteristiche dei** consumatori che sono esposti al rischio nell'utilizzazione del prodotto **in condizioni ragionevolmente prevedibili**, in particolare i consumatori vulnerabili;

Motivazione

La definizione più ampia di consumatori vulnerabili è ripresa dal considerando 13 del presente regolamento.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche.

Emendamento

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di quelli che:

i) pur non essendo prodotti alimentari vi assomigliano e possono essere confusi con questi ultimi per la loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche,

o

ii) pur non essendo destinati o concepiti per essere utilizzati da bambini, assomigliano a un oggetto normalmente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a essere utilizzato da loro, in ragione del suo design, del suo imballaggio e delle sue caratteristiche.

Motivazione

Tutti i prodotti possono essere "attraenti per i bambini" per il semplice fatto che gli oggetti utilizzati dagli adulti spesso richiamano l'interesse dei bambini. Per questo motivo è difficile valutare se un prodotto sia "attraente per i bambini". Di conseguenza, solo quando l'aspetto di un prodotto richiama chiaramente quello di un giocattolo, il fabbricante dovrebbe considerare particolari precauzioni/avvertenze.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) lo stato dell'arte e la tecnologia;

soppressa

(Cfr. emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo))

Motivazione

Spostata alla fine dell'elenco. Benché sia importante tenere conto dello stato dell'arte e della tecnologia, questo non dovrebbe essere il primo aspetto da considerare. Di norma, lo stato dell'arte dovrebbe raggiungere livelli di sicurezza superiori. Tuttavia, un prodotto può continuare a essere considerato sicuro anche quando sul mercato sono disponibili altri prodotti con livelli di sicurezza più elevati. Questo emendamento è anche incluso nell'emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi in termini di natura, composizione e uso previsto del prodotto;

(Cfr. emendamento relativo all'articolo 6, paragrafo 2, lettera h). Il testo è stato modificato)

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i requisiti essenziali contenuti nelle richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione conformemente all'articolo 16 del presente regolamento, finché la Commissione non ha ancora pubblicato gli estremi della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Motivazione

Durante l'elaborazione di una norma, l'esame del rispetto dei requisiti essenziali dei mandati di normazione può costituire un indicatore utile per quanto riguarda la sicurezza di un prodotto.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) la questione se il prodotto, le categorie o i gruppi di prodotti abbiano provocato infortuni notificati nella banca dati paneuropea degli infortuni prevista dal regolamento (UE) n. .../... *

**** GU: inserire il numero del regolamento (2013/0048 (COD)).***

Motivazione

La creazione di una banca dati paneuropea sugli infortuni deve essere inclusa nel prossimo regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (COM(2013)0075).

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

soppressa

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che si tenga conto anche di altri aspetti in sede di valutazione della conformità con i requisiti di sicurezza.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) lo stato dell'arte e la tecnologia.

(Cfr. emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo))

Motivazione

Spostata alla fine dell'elenco. Benché sia importante tenere conto dello stato dell'arte e della tecnologia, questo non dovrebbe essere il primo aspetto da considerare. Di norma, lo stato dell'arte dovrebbe raggiungere livelli di sicurezza superiori. Tuttavia, un prodotto può continuare a essere considerato sicuro anche quando sul mercato sono disponibili altri prodotti con livelli di sicurezza più elevati. Questo emendamento è anche incluso nell'emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Marchatura "EU Safety Tested"

1. La marchatura "EU Safety Tested" rientra in un regime volontario per gli operatori economici ed è affissa solo dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

2. La marchatura "EU Safety Tested" è

apposta soltanto sui prodotti di consumo oggetto del presente regolamento e non deve figurare su nessun altro prodotto. La marcatura "EU Safety Tested" è apposta dopo che sono state realizzate prove su campioni rappresentativi dei prodotti in vendita scelti in maniera casuale sotto il controllo di un ufficiale giudiziario, di un'autorità o di un altro organismo esterno accreditato designato da ciascuno Stato membro e notificato alla Commissione.

3. Mediante l'apposizione della marcatura "EU Safety Tested", il fabbricante indica che il prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento da un organismo esterno accreditato e notificato, incaricato di assegnare la marcatura e certificare e controllare la conformità del prodotto specifico con i requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento.

4. I prodotti testati da terzi in base alle prescrizioni nazionali in materia di sicurezza negli Stati membri ottengono di fatto la marcatura "EU Safety Tested".

5. Gli Stati membri garantiscono l'applicazione corretta del regime a disciplina della marcatura "EU Safety Tested" e promuovono le azioni appropriate contro un suo uso improprio. Gli organismi esterni che eseguono prove a campione sono responsabili dei risultati di tali prove, ai fini della concessione della marcatura e della certificazione e del controllo della conformità del prodotto specifico con i requisiti di sicurezza di cui al presente regolamento. Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni in caso di infrazione, anche di natura penale per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell'infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l'uso improprio.

6. È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura "EU Safety

Tested" o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura "EU Safety Tested".

7. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, i regimi nazionali in materia di sicurezza di cui al paragrafo 4 del presente articolo su base annua.

Motivazione

Il marchio CE segnala ai consumatori che il prodotto è sicuro. Tuttavia il marchio CE indica soltanto che il produttore si assume la responsabilità per la conformità del prodotto con i requisiti applicabili definiti nella normativa pertinente. Il proposto marchio CE+ sarà complementare al marchio CE e indicherà che il prodotto recante tale marchio è stato testato da un soggetto terzo indipendente e ritenuto sicuro da un organismo competente.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d'origine non preferenziali di cui agli articoli da **23 a 25 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.**

²¹ *GU L 302 del 19.10.1992 pag. 1.*

Emendamento

2. Al fine di determinare il paese d'origine di cui al paragrafo 1 **del presente articolo**, si applicano le regole d'origine non preferenziali di cui agli articoli da **59 a 62 del regolamento(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, compresi gli atti delegati da adottare conformemente all'articolo 62 di detto regolamento.**

²¹*Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).*

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. I fabbricanti che vogliono apporre l'indicazione del paese d'origine sono autorizzati a farlo solo in inglese (con la dicitura "Made in [paese]"), in quanto facilmente comprensibile per i consumatori.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione **sui** prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminando i reclami e mantenendo un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informando i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento

3. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove **rappresentative** a campione **su** prodotti **presi a caso** messi a disposizione sul mercato **scelti sotto il controllo di un ufficiale giudiziario o di una persona qualificata designata da ciascuno Stato membro**, esaminando i reclami e mantenendo un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informando i distributori di tale monitoraggio. **Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta.**

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando i prodotti messi a disposizione sul mercato sono stati oggetto di una decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../...*, i fabbricanti o, se del caso, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei

consumatori e in proporzione ai possibili rischi di un prodotto, eseguono almeno una volta all'anno prove a campione rappresentative sui prodotti messi a disposizione sul mercato scelti sotto il controllo di un ufficiale giudiziario o di una persona qualificata designata da ciascuno Stato membro.

** GU: inserire il numero del regolamento (2013/0048 (COD)).*

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti elaborano una documentazione tecnica. La documentazione tecnica comprende, *se pertinenti*:

Emendamento

In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti elaborano una documentazione tecnica. La documentazione tecnica comprende:

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, e la *mettono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su sua* richiesta.

Emendamento

5. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica *in forma cartacea o elettronica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato* per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e la *rendono disponibile a tali* autorità *su* richiesta *motivata*.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Quando le informazioni che consentono l'identificazione del prodotto non sono riportate sul prodotto stesso i fabbricanti indicano in maniera sufficientemente visibile che tali informazioni, ovunque esse siano indicate, devono essere conservate.

Emendamento 68

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. I fabbricanti di prodotti soggetti a una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../...*, predispongono un elenco dei modelli di prodotti, completi di fotografia, che mettono altresì a disposizione del pubblico e degli altri operatori economici avvalendosi di qualunque strumento adatto allo scopo.

Il fabbricante fornisce alle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, nonché a qualsiasi operatore economico a cui distribuisce i suoi prodotti, elementi di prova a sostegno dell'esistenza di differenze a livello di caratteristiche essenziali tra i suoi modelli ai sensi della definizione di cui all'articolo 3, punto 1 bis, del presente regolamento.

**** GU: inserire il numero del regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (2013/0048 (COD)).***

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1**

Testo della Commissione

I fabbricanti si assicurano che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

Emendamento

I fabbricanti si assicurano che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza ***chiare e comprensibili destinate al consumatore*** in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, come determinato dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni.

Motivazione

La frase soppressa non è contemplata dall'articolo R2, paragrafo 7, della decisione 768/2008/CE.

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

Emendamento

9. I fabbricanti ***si assicurano di disporre di apposite procedure per l'adozione di misure correttive nonché per il ritiro o il richiamo dei loro prodotti.*** I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi, ***ed informare i consumatori che sono a rischio in ragione della non conformità del prodotto.*** Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate

nonché ai risultati ottenuti con queste ultime.

(Cfr. la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) a seguito di una richiesta motivata **dell'**autorità di vigilanza del mercato, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Essi si **assicurano che le informazioni che figurano sull'etichetta apposta dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette.**

Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Essi si **astengono dal coprire qualunque informazione obbligatoria o relativa alla sicurezza fornita dal fabbricante.**

Motivazione

La soppressione di "ove ciò non sia possibile" è intesa a introdurre una maggiore flessibilità nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, da parte degli importatori, i quali, avendo la possibilità di indicare le informazioni sull'imballaggio (anziché obbligatoriamente sul prodotto), non saranno costretti ad aprire l'imballaggio stesso. La modifica dell'ultima frase è intesa a includere altre possibili forme di copertura di informazioni

essenziali oltre all'uso di etichette, dal momento che lo stesso effetto può essere ottenuto, ad esempio, con un ulteriore imballaggio. Inoltre, le informazioni oggetto della disposizione in esame non dovrebbero limitarsi a quelle indicate sull'etichetta.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza delle persone, eseguono prove a campione e indagini **sui** prodotti commercializzati e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i fabbricanti di tale monitoraggio.

Emendamento

6. In proporzione ai rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza delle persone, eseguono prove a campione e indagini **su** prodotti commercializzati **scelti a caso**, e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i fabbricanti di tale monitoraggio.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, gli importatori informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto da essi immesso sul mercato non sia sicuro o non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, gli importatori informano immediatamente le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate **nonché ai risultati ottenuti con queste ultime.**

(Vedasi gli emendamenti all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso

autore)

Motivazione

Il termine "if" crea incertezza giuridica, in quanto potrebbe suggerire un'ulteriore condizionalità per l'uso di azioni correttive.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Gli importatori conservano la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e la **mettono a disposizione delle** autorità **di vigilanza del mercato** su richiesta.

Emendamento

8. Gli importatori conservano la documentazione tecnica **a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato** per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e la **rendono disponibile a tali** autorità su richiesta.

(Cfr. la formulazione dell'articolo R4, paragrafo 8, della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti)

Motivazione

Si tratta di un allineamento rigoroso all'articolo R4, paragrafo 8, della decisione 768/2008/CE.

Emendamento 76

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il **fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni** di cui all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.

Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il **prodotto rechi le informazioni necessarie** di cui all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi. **Essi si astengono dal coprire le informazioni obbligatorie o relative alla sicurezza fornite dal fabbricante o dall'importatore.**

Motivazione

Il distributore dovrebbe essere soggetto al medesimo obbligo valido per l'importatore (articolo 10, paragrafo 3) e quindi astenersi dal nascondere informazioni essenziali fornite dal fabbricante o dall'importatore.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In funzione dei rischi che un prodotto è suscettibile di presentare, i distributori possono testare i prodotti messi a disposizione sul mercato prelevandone dei campioni casuali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori.

Motivazione

Non è opportuno obbligare i distributori a testare i propri prodotti. Tuttavia, e conformemente alle prassi attuali, il presente regolamento dovrebbe incoraggiarli a farlo, in particolare per quanto riguarda i prodotti suscettibili di porre dei rischi.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia sicuro o non sia conforme all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, ***secondo pertinenza***, si assicurano ***immediatamente*** che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante o

competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate.

l'importatore, a seconda dei casi, e le competenti autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri nei quali hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi ai rischi per la salute e la sicurezza e alle misure correttive adottate **nonché ai risultati ottenuti con queste ultime**.

Motivazione

Lo stesso obbligo, in termini di capacità di reazione, dovrebbe applicarsi ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori (aggiunta del termine "immediatamente"). Inoltre, l'emendamento è necessario per garantire che le informazioni fornite dai fabbricanti alle autorità di vigilanza del mercato comprendano i risultati ottenuti con le misure correttive eventualmente adottate, in modo che dette autorità siano sempre informate in maniera adeguata (follow-up). Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi ai fabbricanti (articolo 8), agli importatori (articolo 10) e ai distributori (articolo 11).

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è in grado di dimostrare che il rischio è sotto controllo **e non può più mettere in** pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

Emendamento

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è in grado di dimostrare che il rischio è sotto controllo **effettivo al fine di prevenire qualsiasi** pericolo **per** la salute e la sicurezza delle persone;

Motivazione

Un controllo totale del rischio è impossibile da conseguire nella pratica. Occorre pertanto adeguare la formulazione per garantire la certezza giuridica agli operatori economici.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la causa del rischio presentato dal prodotto è tale che la sua conoscenza non è un'informazione utile per le autorità

Emendamento

soppressa

pubbliche.

Motivazione

È pressoché impossibile definire che cosa rappresenti una "informazione utile per le autorità pubbliche".

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli operatori economici **notificano**, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato:

Emendamento

1. Gli operatori economici, su richiesta, **forniscono** alle autorità di vigilanza del mercato **le seguenti informazioni**:

Motivazione

Tutte le informazioni disponibili relative alla quantità di prodotti interessati e alla tracciabilità sono particolarmente utili ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli mirati.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le autorità di vigilanza del mercato trattano come confidenziali le informazioni eventualmente indicate dagli operatori economici di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Per molti distributori e grossisti le informazioni relative alle fonti e i destinatari dell'approvvigionamento costituiscono un segreto commerciale. È pertanto necessario tutelare l'identità dei loro fornitori. Le informazioni fornite dagli operatori economici dovrebbero essere destinate esclusivamente ad uso delle autorità di vigilanza del mercato, escludendo ogni possibilità che le informazioni commerciali sensibili siano pubblicate o arrivino nelle mani della concorrenza.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso.

Emendamento

1. La Commissione, ***previa consultazione delle pertinenti parti interessate, se del caso***, può disporre che gli operatori economici predispongano un sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni prodotti, gruppi e categorie di prodotti da essi immessi o messi a disposizione sul mercato che possono presentare un rischio grave per la sicurezza e la salute delle persone a causa delle loro caratteristiche o condizioni specifiche di distribuzione o di uso.

Motivazione

Prima di proporre nuovi requisiti in materia di tracciabilità, la Commissione dovrebbe consultare le pertinenti parti interessate, ad esempio organizzazioni di categoria e dei consumatori, per beneficiare delle loro competenze e tenere conto delle implicazioni pratiche di tali requisiti.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) determinare i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza delle persone di cui al paragrafo 1;

Emendamento

a) determinare i prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza delle persone di cui al paragrafo 1. ***La Commissione indica negli atti delegati interessati se ha usato il metodo di valutazione del rischio di cui alla decisione della Commissione 2010/15/UE¹ o, nel caso in cui tale metodo non fosse idoneo per il prodotto in questione, fornisce una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata;***

¹Decisione della Commissione 2010/15/UE del 16 dicembre 2009 recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 22 del 26.1.2010, pag. 1).

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Punti di contatto per la sicurezza dei prodotti

- 1. Gli Stati membri designano punti di contatto per la sicurezza dei prodotti nel loro territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.**
- 2. La Commissione compila e aggiorna regolarmente un elenco dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione pubblica inoltre tali informazioni sul suo sito Internet.**

(Cfr. la formulazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro)

Motivazione

È necessario ampliare l'ambito di azione di tali punti di contatto, favorendo la formazione alla normativa sulla sicurezza dei prodotti e la diffusione delle informazioni tra le imprese e agli operatori economici.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 ter

Compiti dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti

1. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti forniscono, su richiesta, tra l'altro, di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni:

a) le regole tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti detti punti di contatto per la sicurezza dei prodotti e informazioni riguardo all'eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente ad informazioni sul principio del reciproco riconoscimento, come disposto nel regolamento (CE) n. 764/2008, e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio di detto Stato membro;

b) gli estremi delle autorità competenti in tale Stato membro mediante i quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione delle regole tecniche in questione sul territorio di detto Stato membro;

c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra le autorità competenti e un operatore economico.

2. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 1.

3. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico interessato ha

legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi possono fornire all'operatore economico o all'autorità competente di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 764/2008 qualsiasi pertinente informazione od osservazione.

4. Gli Stati membri creano uffici nell'ambito dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti al fine di agevolare la formazione alla normativa e ai requisiti generali in materia di sicurezza dei prodotti, nonché diffondere informazioni tra le imprese, onde promuovere l'educazione degli operatori economici ai requisiti di sicurezza dei prodotti.

5. I punti di contatto per la sicurezza dei prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 1.

(Cfr. la formulazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro)

Motivazione

È necessario ampliare l'ambito di azione di tali punti di contatto, favorendo la formazione alla normativa sulla sicurezza dei prodotti e la diffusione delle informazioni tra le imprese e agli operatori economici.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o identificare una norma europea volta a garantire che il prodotto conforme a tale norma o a una sua parte soddisfi il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4. La Commissione stabilisce le prescrizioni relative al contenuto della norma europea e un termine per la sua

Emendamento

La Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o identificare una norma europea volta a garantire che il prodotto conforme a tale norma o a una sua parte soddisfi il requisito generale di sicurezza di cui all'articolo 4. ***Tenuto conto, se del caso, delle opinioni delle pertinenti parti interessate***, la Commissione stabilisce le

adozione.

prescrizioni relative al contenuto della norma europea e un termine per la sua adozione.

(Cfr. emendamento al considerando 24 dello stesso autore)

Motivazione

La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le opinioni delle parti interessate nello stabilire il contenuto delle nuove norme europee di sicurezza per garantire che siano pertinenti, proporzionate ed efficaci.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono **le** sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. **Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro *[insert date – tre mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento]* e notificano immediatamente qualsiasi loro modifica successiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri **definiscono le norme che** stabiliscono sanzioni **appropriate** da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro ... * e notificano immediatamente qualsiasi loro modifica successiva.

*** GU: inserire la data corrispondente: tre mesi precedenti alla data di applicazione del presente regolamento.**

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le sanzioni **di cui al paragrafo 1** tengono conto della **dimensione imprese e in particolare della situazione delle PMI.** Le sanzioni **possono essere inasprite**

Emendamento

2. Le sanzioni **previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.** Le sanzioni tengono conto della **gravità, della durata e, ove applicabile, del carattere intenzionale**

qualora l'operatore economico coinvolto abbia già commesso una violazione analoga in passato, e possono comprendere sanzioni penali per le violazioni più gravi.

della violazione. Inoltre le sanzioni *tengono conto della possibilità che* l'operatore economico coinvolto abbia già commesso una violazione analoga in passato.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazioni devono almeno controbilanciare il vantaggio economico perseguito attraverso la violazione, ma non devono superare il 10% del fatturato annuo o di una stima dello stesso. Le sanzioni imposte possono superare il 10% del fatturato annuo o di una stima dello stesso, ove ciò sia necessario per controbilanciare il vantaggio economico perseguito mediante la violazione. Esse possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Lo Stato membro informa la Commissione in merito al tipo e all'ammontare delle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, identifica le violazioni effettive del presente regolamento e indica l'identità degli operatori economici cui sono state imposte le sanzioni. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico senza indugio sotto forma elettronica e, se del caso, con altri mezzi. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del primo

comma, pubblica e aggiorna una "lista nera" unionale degli operatori economici a carico dei quali è accertata una ripetuta violazione intenzionale del presente regolamento.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Entro [cinque] anni dalla data di applicazione la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti non sicuri, tenendo conto del suo impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

Emendamento

Entro [cinque] anni dalla data di applicazione, **e in seguito ogni cinque anni**, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta se gli obiettivi del presente regolamento sono stati raggiunti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti non sicuri **ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento**, tenendo conto del suo impatto sulle imprese, in particolare le PMI. **La relazione valuta inoltre le implicazioni e i contributi del regolamento (UE) n. 1025/2012 nell'ambito di applicazione del presente regolamento.**